

BGer 1B_287/2007 vom 27. November 2008

Bundesgericht, 2008-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_287_2007

FR: TF 1B_287/2007 du 27 novembre 2008

IT: TF 1B_287/2007 del 27 novembre 2008

Erwägungen

E. 1.1

L'ammissibilità del rimedio esperito e la legittimazione dei ricorrenti sono pacifiche.

E. 1.2

I ricorrenti invocano la tutela del segreto professionale in particolare a favore della clientela dell'avvocato.

E. 1.3

Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella sua precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Riguardo agli incarti S23 e S24, oggetto della vertenza in esame, l'istanza precedente ha rilevato che sono composti di un grande quantitativo di note ed estratti manoscritti, nonché da documenti diversi, tutti relativi alla gestione degli averi dei clienti presso diverse banche concernenti gli anni dal 1990 al 2002. La I CRP ha ricordato che l'utilità di questo tipo di documentazione era già stata accertata nella richiamata decisione e che la sua anonimizzazione, oltre che a risultare sproporzionata, le farebbe perdere tale qualità. Ha poi aggiunto, che la gestione di valori appartenenti a terzi non rientra, di principio, nel campo dell'attività tipica dell'avvocato, per cui ha deciso, eccetto per gli atti anteriori al 1993 figuranti nell'incarto S24 che esulano dall'inchiesta, di versarli agli atti con le restrizioni imposte all'AFC previste per la documentazione relativa ai conti clienti.

E. 1.4

Nel suo ricorso (causa 1B_283/2007), l'AFC non ha contestato, su questo punto, la decisione impugnata. Al riguardo i ricorrenti si limitano a rilevare, peraltro in maniera del tutto generica, che avevano chiesto all'istanza precedente una proroga per pronunciarsi sulle operazioni coperte dal segreto professionale, rilevando che nel breve termine loro concesso, essi non avrebbero potuto determinarsi in modo circostanziato su tutti gli incarti. La documentazione litigiosa, consistente in sostanza di schede, annotazioni e conteggi riguardanti conti clienti, serviva loro per adempire l'obbligo dell'avvocato di custodire diligentemente i fondi affidatigli dal cliente nell'ambito di pratiche professionali e di amministrare correttamente le entrate e le uscite connesse con tale mandato, allo scopo di essere in grado in ogni momento di rendere conto al cliente: criticano quindi la conclusione della I CRP secondo cui questi atti non sono coperti dal segreto professionale, assunto compiutamente contestato dall'AFC nella risposta al ricorso. Sostengono poi che l'argomentazione dell'istanza precedente violerebbe la nota procedura in tre fasi, in particolare riguardo alla cernita, la quale avrebbe potuto fondarsi, secondo loro, sulle distinte da loro prodotte. Aggiungono infine che riguardo ai due incarti in esame l'AFC

avrebbe addotto una motivazione diversa rispetto ad altri conti clienti, non chiedendone la semplice assunzione al fine di controllare la correttezza delle registrazioni contabili, ma la loro integrazione agli atti allo scopo di verificare l'esistenza di operazioni bancarie effettuate per conto del titolare dello studio, per cui, al loro dire, essa non reputerebbe utili all'inchiesta in maniera indiscriminata le operazioni registrate su questi documenti. Per questo motivo la I CRP non poteva rinviare semplicemente alla sentenza del 12 novembre 2007.

E. 1.5

La tesi dei ricorrenti manifestamente non regge. Il Tribunale federale si è infatti già espresso al riguardo nella sentenza del 30 settembre 2008 (causa 1B_286/2007), alla quale, per brevità, si rinvia. In un'ulteriore sentenza di stessa data (causa 1B_288/2007), il Tribunale federale ha precisato che nell'ambito del procedimento in esame, l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permetteva più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato era di massima escluso. Ricordato il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A.A. _____ in nessun caso poteva invocarlo. Le generiche critiche mosse dai ricorrenti, incentrate su un'asserita tutela del segreto professionale, sono quindi infondate (consid. 3 e 4).

Gli interessi dei clienti sono d'altra parte sufficientemente tutelati dal citato divieto imposto all'AFC di utilizzare gli atti litigiosi per altri scopi. Inoltre, come rilevato nella citata sentenza, un'eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti: rientra nel potere di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo.

E. 2.1

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.

E. 2.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 2.3

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.